

COMUNE DI BOCENAGO

PROVINCIA DI TRENTO

DELIBERAZIONE N. 031 Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'Anno 2025.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **VENTIQUATTRO** del mese di **OTTOBRE** alle ore 18,30 nella sala Consiglio, a seguito di regolare avviso, si è convocato in prima convocazione, adunanza ordinaria il Consiglio Comunale

Presenti i Signori:

FERRAZZA WALTER
BONAFINI FULVIO
BORONI GIULIANA
BORONI RICCARDO
FANTATO MAURIZIO
FEDRIZZI EPIFANIO RENATO
FOSTINI SILVANO
MORGANTI MARA
RICCADONNA ALFONSO
RICCADONNA LUCA
RICCADONNA SILVANA
TISI BRUNO

Assenti		
Giust.	Ingiust.	
	**	
	X	
X		
·		

Assiste il Segretario Comunale dott. de Stanchina Alberto

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ferrazza Walter, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 14 dell'ordine del giorno.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 L.R. 3 maggio 2018, n. 2)
Su conforme dichiarazione del messo comunale, io sottoscritto Segretario comunale certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno

28 ottobre 2024

all'albo pretorio ed all'albo informatico per rimanervi esposta per 10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. de Stanchina Alberto

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per l'Anno 2025.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 "legge finanziaria provinciale per il 2015" che ha istituito l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell'Imposta municipale propria (I.MU.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.), nonché le successive modifiche intervenute a più riprese nel testo della normativa stessa.

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 01 dd. 07.04.2023 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'IM.I.S..

Preso atto che con l'IMIS il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP ad aliquota base era invece versata direttamente allo Stato.

Preso atto che le aliquote standard fissate a valere per il 2025 dalla citata disciplina sono quelle di seguito indicate:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%

Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%

Considerato che il Comune può modificare le suddette aliquote nel rispetto dei limiti previsti dagli articoli 5, 6 e 14 della legge provinciale n. 14 del 2014.

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 267,16 che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Preso atto che con riferimento ai fabbricati strumentali all'attività agricola la disciplina fissa una deduzione applicata alla rendita catastale non rivalutata pari a 1.500,00 euro che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione n. 95 del 19.12.2023.

Visti i Protocolli in materia di finanza locale, nei quali con riferimento alla manovra della fiscalità locale Giunta provinciale e Consiglio delle autonomie locali hanno determinato l'istituzione di aliquote standard agevolate, differenziate per varie categorie catastali (in specie relative all'abitazione principale, fattispecie assimilate e loro pertinenze, ed ai fabbricati di tipo produttivo), quale scelta strategica a sostegno delle famiglie e delle attività produttive. Contestualmente, è stato assunto l'impegno per i Comuni di formalizzare l'approvazione delle aliquote stesse con apposita deliberazione (in quanto in carenza non troverebbero applicazione, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 e dell'art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006), e per la Provincia di riconoscere un trasferimento compensativo a copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle riduzioni così introdotte.

Visti i precedenti protocolli d'intesa in materia di finanza locale i quali concordano di confermare il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS previsti.

Valutati attentamente il quadro normativo di riferimento, gli accordi assunti tra

Provincia e Consiglio delle Autonomie Locali, la necessità di non procedere, per quanto possibile, all'incremento della pressione fiscale per le fattispecie comunque non oggetto degli accordi stessi, e l'articolazione dei presupposti e delle basi imponibili di questo Comune.

Viste le rendite catastali degli immobili presenti sul territorio, attraverso le quali si stima un gettito presunto IMIS anno 2025 pari ad Euro 390.000,00.

Visto il citato regolamento IM.I.S. che con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare all'art. 5, comma 1:

- 1. "Sono assimilate ad abitazione principale, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge provinciale n. 14 del 2014, le seguenti fattispecie:
- a) L'unità immobiliare abitativa concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L'assimilazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione di cui al comma 2. L'assimilazione è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7.
- b) L'unità immobiliare abitativa posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. L'assimilazione si applica all'unità immobiliare abitativa che al momento del ricovero era qualificata come "abitazione principale" del soggetto stesso. L'assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7. L'assimilazione è subordinata al verificarsi della circostanza per la quale l'unità immobiliare sia utilizzata, anche in modo disgiunto:
- dal coniuge, o da parenti o da affini entro il secondo grado, del possessore, che in essa pongano la residenza, purché ciò avvenga a titolo non oneroso;
- da chiunque, ed a qualsiasi scopo diverso da quelli di cui al punto 1, compresa la semplice tenuta a disposizione, purché ciò avvenga a titolo non oneroso".

Considerato che l'Amministrazione comunale, anche per il 2025 nel rispetto del protocollo d'intesa e di tutte le disposizioni normative vigenti, intende continuare a contenere la pressione fiscale a carico delle attività economiche e delle famiglie confermando interamente le aliquote e le agevolazioni IMIS in vigore negli anni precedenti approvati da ultimo con delibera n. 22 dd. 30.12.2023, dando così continuità e stabilità alla politica tributaria intrapresa negli ultimi anni dal Consiglio Comunale.

Preso atto di quanto sopra, si propongono di seguito le aliquote IMIS per l'Anno 2025 relative alle diverse fattispecie:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35 %	267,16	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00 %		
Fabbricati abitativi posseduti da anziani residenti in casa di riposo, diversi da A1, A8 ed A9 e le eventuali pertinenze	0,00%		

Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00 %	
Fabbricati abitativi, diversi da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze, concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,00 %	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 %	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %	
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 %	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 %	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79 %	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 %	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %	1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate	0,895 %	
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %	

Viste le circolari diramate in materia dal Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento.

Riconosciuta la propria competenza a deliberare.

Dato atto che i provvedimenti in materia di tributi devono essere approvati prima dell'adozione del bilancio di previsione e trovano comunque applicazione del 1º gennaio dell'anno di riferimento.

Ritenuto di operare con urgenza stante la necessità di consentire in tempi rapidi la formalizzazione dei suoi contenuti.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n.2.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in relazione alle proprie competenze, nonché il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario f.f., ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2.

Dato atto che non necessita acquisire l'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario f.f., ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2, non comportando il presente atto impegni di spesa.

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno), su n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, proclamati dal Sindaco

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio comunale

DELIBERA

1 Di approvare le aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS per l'anno 2025, confermando interamente le aliquote e le agevolazioni IMIS in vigore negli anni precedenti, approvati da ultimo con delibera n. 22 dd. 30.12.2023, come segue:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35 %	275,83	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00 %		
Fabbricati abitativi posseduti da anziani residenti in casa di riposo, diversi da A1, A8 ed A9 e le eventuali pertinenze	0,00%		
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00 %		
Fabbricati abitativi, diversi da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze, concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale	0,00 %		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,895 %		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55 %		

Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55 %	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55 %	
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00 %	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79 %	
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79 %	
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79 %	
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00 %	1.500,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10 %	1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate	0,895 %	
Tutte le altre categorie catastali o tipologie di immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895 %	

- 2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3. di dare evidenza al fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - ricorso in opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Successivamente su proposta del Sindaco, per le motivazioni di cui in premessa

Con voti favorevoli n. 10 (dieci), contrari n. 0 (nessuno), astenuti n. 0 (nessuno), su n. 10 (dieci) consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano, proclamati dal Sindaco

DELIBERA

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2.

* * * *

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Ferrazza Walter Il Segretario Comunale dott. de Stanchina Alberto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 3

Bocenago, lì 24 ottobre 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE dott. de Stanchina Alberto